



**ACCORDO INTERCONFEDERALE  
WELFARE AZIENDALE E PREMI DI RISULTATO**

**CCNL "Case di Cura e Servizi Assistenziali e Socio Sanitari"**

Il giorno 1 marzo 2018 presso la Sede Nazionale dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 115, si sono incontrati:

- **ANPIT (Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario)**, rappresentata dal Presidente Federico Iadecicco e dal Vice Presidente Franco Ravazzolo, con una Delegazione composta dai Sigg.ri Antonio Vallebona, Cesare Bianchi, Giovanni Costantini, Francesco Catanese, Ettore Lucarelli, Giovanni Mignozzi, Serena Schillirò, Marco Furnari, Michela Marcellan, Giovanni Greco, Daniele Saponaro, Alessandro Cutrullà, Antonio Pietro Salerno, Francesco Ambrogio, Giulia Raia, Lorenzo Lo Conte, Giuseppe Quatela, Onorata Michela Giampaolo, Veronica Viticchiè, Massimiliano Scorza e Claudio Orlandini;
- **CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali)**, rappresentata dal Presidente Paolo Esposito e dalla Delegazione composta dai Sigg.ri Salvatore Bivona, Davide Raccuia e Virginia Bellini;
- **CONFIMPRENDITORI (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti)** rappresentata dal Presidente Stefano Ruvolo e da Massimo Chirivi;
- **PMI Italia (Confederazione Datoriale delle Piccole e Medie Imprese)**, rappresentata dal Presidente Nazionale Tommaso Cercello e dal Vice Presidente Raffaele Palmese;
- **UAI-TCS (Unione del Terziario, Commercio e Servizi)**, rappresentata dal Presidente Salvatore Parisè con l'assistenza della "Confederazione Unione Artigiani Italiani e p.m.i." rappresentata dal Dirigente Generale Giuseppe Zannetti;
- **UNICA (Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato)**, rappresentata dal Presidente Gianluigi De Sanctis, dal Segretario Generale Pier Corrado Cuttillo, dal Presidente del Consiglio Nazionale Stefano Diquattro e da una Delegazione composta da Maurizio Bonfanti, Daniele Annalia Casabianca, Alessandro D'amico, Mario Gioia, Paolo Ioele e Daniele Tarchi;

e

- **CISAL Terziario (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo)**, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli e dalla Delegazione composta dai Sig.ri Giovanni Giudice, Andrea Brignolo, Antonio Cassano, Alice Floranzato, Giuseppe Coppola, Giuseppe Mazzeti, Armando Mascaro, Marco Testa, Marcello Biasci, Giorgio Petroselli, Gerardo Canarino, Raffaele Depunzio, Margherita de Cesare, Vincenzo Filice, Francesco Cantelli, Tiziano Veronese, Paolo Magri, Corrado Magri, Fernando Vergine, Susanna Baldi, Lorenzo Cancogni, Antonio Di Giunta, Vincenzo Lucente, Rosario Dalli Cardillo;
- **CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro e dal Segretario Confederale Fulvio De Gregorio;

per dare attuazione diretta alla disciplina dei premi di produttività e del welfare aziendale prevista dal CCNL "Case di Cura e Servizi Assistenziali e Socio Sanitari" stipulato dalle Parti in data 21 novembre 2017

Premesso che



1. Tra le principali novità contenute in detti Contratti si annoverano il premio di produttività e il *welfare* aziendale o contrattuale anche legato alla produttività.
2. In particolare i contratti nazionali di cui sopra hanno individuato un importo minimo di duecento euro annui che i datori di lavoro devono obbligatoriamente riconoscere a titolo di *welfare* a ciascun dipendente per favorire l'applicazione di detto Istituto che risulta essere particolarmente favorevole per le aziende e per i lavoratori, aumentando il potere di acquisto di questi ultimi e diminuendo i costi per le imprese.
3. E' intenzione delle Parti dare seguito alle previsioni degli artt. 19 e 21, 167, 168 e 169 del CCNL "*Casa di Cura e Servizi Assistenziali e Socio Sanitari*" semplificando per le Aziende ed i Lavoratori l'accesso ai connessi benefici fiscali e previdenziali, attraverso la contrattazione aziendale o il regolamento aziendale, eliminando quindi il rinvio effettuato dall'art. 167 agli accordi regionali e provinciali di secondo livello.

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono che gli articoli 167, 168 e 169 del CCNL "*Casa di Cura e Servizi Assistenziali e Socio Sanitari*" vengano così sostituiti:

**Art. 167 - *Welfare Contrattuale*: costituzione**

Dal 1° gennaio 2018, in aggiunta agli eventuali benefici aziendali già stabiliti, le Parti concordano un "*Welfare Contrattuale*", successivamente definito, obbligatoriamente dovuto al Lavoratore.

Le prestazioni di *Welfare Contrattuale*, saranno erogate tramite accordi aziendali o regolamento aziendale con beneficiari tutti i Lavoratori, per il tramite della piattaforma "*BenefitOnline*" di Health Italia, oggi convenzionata con l'En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell'Ente Bilaterale, alle condizioni previste nei successivi articoli.

In alternativa potrà essere deliberata una diversa piattaforma di servizi *Welfare*, tramite Accordo di Secondo livello tra Azienda e R.S.A. assistita da un Delegato o mediante regolamento aziendale, ferma restando la garanzia degli importi di *Welfare Contrattuale* previsti al successivo articolo.

**Art. 168 - *Welfare Contrattuale*: importi e condizioni**

Le Parti, riconoscendo l'importanza e la convenienza per i Lavoratori delle prestazioni di *Welfare*, concordano quanto segue:

a) Valori di *Welfare Contrattuale*:

1) Anno 2018 e seguenti

Dal 1° gennaio 2018, il Datore di lavoro metterà a disposizione un *Welfare Contrattuale* pari al valore minimo annuo di € 200,00 (Euro duecento), da riconoscere nel mese di giugno a tutti i Lavoratori in forza ai quali si applica il presente CCNL e che a tale data abbiano superato il Patto di prova. Tale importo è da considerarsi distinto e non assorbibile rispetto alle prestazioni di *Welfare* fruito in sostituzione del premio di risultato ed è in aggiunta agli eventuali benefici della stessa natura già presenti in Azienda.

I Lavoratori assunti dal 1° luglio al 31 dicembre avranno diritto al *Welfare Contrattuale* solo dal successivo anno (esempio: se assunto il 17 luglio 2018, il Lavoratore avrà diritto al *Welfare Contrattuale* dal 2019).

2) Verifiche annuali

14

Le Parti si incontreranno nel primo semestre di ciascun anno per valutare il grado di applicazione del *Welfare Contrattuale* e decidere un eventuale incremento dei valori ad esso destinati o eventuali modifiche ed integrazioni.

- b) I valori di *Welfare Contrattuale* saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato, purchè la durata contrattuale sia superiore a 12 (dodici) mesi; a tempo pieno o parziale, purchè il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità o telelavoratori. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
- c) I valori di *Welfare Contrattuale* definiti nel precedente punto a) sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell'Azienda. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo aziendale. Perciò, in caso di diverso trattamento previdenziale o fiscale, l'Azienda s'impegna a garantire solo l'invarianza di costo. I valori di *Welfare Contrattuale* saranno esposti nel cedolino paga, ai fini della prova e della corretta gestione degli stessi, attualmente, senza ritenuta previdenziale e assoggettamento fiscale.
- d) I valori di *Welfare Contrattuale* dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione al Lavoratore, con l'attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per anno solare (esempio: destinazione n. 6, successivo punto f), utilizzabile entro il limite di € 258,23 per anno solare). Per questo, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavoratore e ai suoi familiari (coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli, compresi quelli riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile "che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"), per una o più destinazioni del successivo punto f), fermo restando che l'utilizzo contrattuale sarà scelto dal Lavoratore tra una delle esemplificazioni ivi previste. I valori di *Welfare Contrattuale* non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del Lavoratore.
- Regime fiscale e contributivo: esente parzialmente o totalmente (cfr. art. 51, D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., c.d. "TUIR")
  - Soggetti beneficiari: Lavoratori dipendenti e i loro familiari, ex art. 12 "TUIR"
  - Fermo restando che non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro dei valori di *Welfare Contrattuale*, il loro utilizzo avverrà tramite la piattaforma elettronica individuata dall'En.Bi.C., o diversa piattaforma individuata attraverso l'accordo di Secondo Livello o regolamento aziendale oppure, su scelta del Lavoratore, potranno essere destinati alla Previdenza Complementare.
- e) Possibili destinazioni dei valori di *Welfare Contrattuale* da integrare, coordinare ed eventualmente estendere, per il tramite della Contrattazione aziendale o regolamento aziendale, anche in funzione delle future modifiche dell'art. 51 TUIR:

1) Per Opere e servizi per finalità sociali


- Check up medici
- Visite specialistiche
- Cure odontoiatriche
- Terapie e riabilitazione
- Sportello ascolto psicologico

- Assistenza domiciliare
  - Badanti
  - Case di riposo
- 2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
- Asili nido
  - Servizi di babysitting
  - Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore
  - Università e Master
  - Libri di testo scolastici e universitari
  - Doposcuola o Pre-scuola
  - Buoni pasto e mensa scolastica
  - Scuolabus o gite didattiche
  - Frequentazione di corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri ecc.)
- 3) Per Ludoteche, centri estivi o invernali:
- Spese per frequentazione di campus estivi o invernali
  - Spese per frequentazione di ludoteche
- 4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:
- Badanti
  - Assistenza domiciliare
  - Case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita)
  - Case di cura
- 5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici
- 6) Per Beni e servizi in natura (entro il limite massimo € 258,23/anno solare, onnicomprensivi)
- Buoni spesa per generi alimentari
  - Buoni spesa per acquisti vari
  - Buoni carburante
  - Ricariche telefoniche
- 7) Previdenza Complementare


**Art. 169 - Welfare Aziendale: costituzione**

L'azienda, tramite Accordo di Secondo livello sottoscritto con la RSA/RSU o regolamento aziendale, potrà costituire il *Welfare Aziendale*, in favore dei Lavoratori ampliando in conseguenza i valori e le destinazioni del *Welfare Contrattuale*, che sarà esente da contribuzione previdenziale e assoggettamento fiscale, a norma del citato art. 51, TUIR. Inoltre, in aggiunta a tutto quanto precede, l'Accordo di Secondo livello (ex art. 1, comma


187, l. n. 208/2015) potrà prevedere, senza limiti di esenzione, la destinazione, per volontà del lavoratore, del Premio di Risultato alle possibili scelte di *Welfare*.  
Al proposito, è particolarmente agevolata la conversione, totale o parziale, dei valori del Premio di Risultato spettante in Previdenza Complementare, sempre in regime di esenzione e con massimale annuale elevato ad € 5.164,57.



  
**CISL**  
Via Cristoforo Colombo, 199 - 00147 ROMA  
Tel. 06.88816384-55  
Fax 06.54220052  
C.F. 97086090582



  
**C.I.D.E.C.**  
Confederazione italiana degli Esistenti  
Commercianti e Industriali  
**PREVIDENTE**  
Via Giulio Cesare, 61 Roma  
P.Iva: 02151051006

  
**PM ITALIA**  
IL PRESIDENTE NAZIONALE  
GOTTI, TOSCANI E CONSIGLIO

  
**CONFIMPRENDITORI**  
Via In Lucina, 17 - 00186 ROMA  
Cod. Fisc.: 92020470834

  
**Unica**  
Il Presidente Nazionale  


  
**ANPIT**  
Associazione Nazionale  
per l'Industria e Terziario  
C.F. 97790240583

  
**UNIONE del TURISMO COMMERCIO e SERVIZI**  
SEDE NAZIONALE  
U.A.I.